



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA SINDACALE

ORDINANZA N. 68

in data 19/05/2022

OGGETTO:

Prevenzione del rischio di incendi nonché disciplina in materia di decoro e igiene nell'abitato periodo – dal 01 giugno al 31 ottobre 2022
- pulizia dei terreni dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili

LA SINDACA

PREMESSO

- che l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione del verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- sia nell'abitato sia in periferia, in zone pubbliche o private, la mancata manutenzione delle aree verdi pubbliche e private possono causare gravi problemi di ordine sanitario e pericolo per l'igiene e sanità pubblica, dato che favoriscono il proliferare di mosche, zanzare, zecche e altri parassiti;

VERIFICATO

- che la Regione Sardegna ha provveduto ad approvare, con la Deliberazione della Giunta Regionale n° 15/1 del 02/05/2022 e relativo allegato, le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio boschivo;
- che il suddetto provvedimento prevede che dal 1° giugno al 31 ottobre vige il periodo di "elevato pericolo di incendio boschivo", fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale;

ATTESO che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliato, alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di autorizzazione del Corpo Forestale e di vigilanza ambientale – Ispettorato di Dolianova, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali sopra richiamate;

DATO che l'attuazione delle "norme di prevenzione", recate dai titoli IV e V delle prescrizioni regionali, sono caratterizzate da "assoluta urgenza", ascrivibile a un "servizio di pubblica utilità";

RITENUTO di dover ordinare alla generalità dei proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche, una radicale pulizia dalle stoppie, fieno, erbacce, sterpaglie, rovi, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, nonché il loro conferimento al centro di raccolta nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

DATO

- che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare, seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;
- che la circolazione stradale può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

CONSIDERATO opportuno adottare opportuni provvedimenti tesi a ordinare la pulizia, cura e manutenzione di terreni incolti di aree degradate a tutela dell'integrità fisica dei cittadini anche la

potatura di dette siepi, rampicanti, rami e simili, aggettanti sulle pubbliche vie, piazze, giardini, cortili e simili;

ATTESO che è necessario garantire un lasso di tempo congruo affinché i detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili sia nell'abitato sia in periferia possano organizzare i lavori e stimato come termine ultimo per l'ottemperanza al presente provvedimento il 15 giugno 2022;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive integrazioni e modificazioni;

ORDINA

Fatto salvo quanto costituisce violazione specifica di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 15/1 del 02/05/2022, allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone:

a tutti i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti, giardini e simili siti nell'ambito urbano e in periferia, siano essi persone fisiche o giuridiche:

1) di procedere, a far data dalla pubblicazione della presente e in ogni caso entro il termine massimo del 15 giugno, a una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura e altri rifiuti infiammabili, e al loro smaltimento secondo le prescrizioni del caso ovvero mediante conferimento in centro di raccolta nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati;

2) di procedere a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie e, in ogni caso, entro e non oltre il 31 ottobre prossimo venturo;

3) di provvedere entro i termini suindicati a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, piazze e giardini;

AVVERTE

a) che le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.00 a € 500.00 come disposto dal comma 1 dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000;

b) che, successivamente all'applicazione della sanzione pecuniaria e, comunque, decorso inutilmente il termine di cui ai punti 1 e inottemperanza al punto 2, si procederà con l'emissione di ulteriore ordinanza contingibile e urgente nei confronti del soggetto inadempiente, con l'avvertimento di denuncia all'Autorità Giudiziaria per l'ipotesi di reato di cui all'articolo 650 del Codice Penale, oltre al fatto che si provvederà d'ufficio in via coattiva con addebito delle relative spese.

INFORMA

- che il Responsabile del procedimento è il Magg. Desogus Giorgio, Comandante di Polizia Locale del Comune di Sestu, con sede in via Giuseppe Verdi, 4 tel. 070 260123 – poliziamunicipale@comune.sestu.ca.it – giorgio.desogus@comune.sestu.ca.it.

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso entro 60 giorni al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199 del 1971.

DEMANDA

alla Polizia Locale, le Forze dell'ordine e la compagnia Barracellare, per la vigilanza ed il controllo per l'osservanza della presente Ordinanza.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Sestu e che sia trasmessa a:

- Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari
- Città Metropolitana di Cagliari
- Polizia Locale del Comune di Sestu
- Ufficio Tecnico – Settore Ambiente e Servizi Tecnologici del Comune di Sestu
- Stazione dei Carabinieri presso il Comune di Sestu
- Stazione del Corpo Forestale dello Stato e V.A. – Dolianova
- Compagnia Barracellare di Sestu

Sestu, 19 maggio 2022

LA SINDACA

Dott. ssa Maria Paola Secci